

608

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO-SECONDA SEZIONE CIVILE

composto dai seguenti magistrati:

Dr. Franca BIGI PRESIDENTE REL.
Dr. Massimo GALLI GIUDICE
Dr. Bruno CASCIARRI GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

DA



rappresentate e difese in giudizio dall'avv. P. Polato, con domicilio eletto presso il suo studio, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA,

rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. G. Trabucchi, in forza di procura generale alle liti 19.7.1996, rep.n.45875 notaio A. Martini di Padova, e dall'avv. A. Spreafico, con domicilio eletto presso il suo studio, in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

ATTRICE:

Sent. N. 169/08
Dep. il 23/01/08
N. R.G. 7705/06
Cron. n. 363/08
Rep. n. 235/08

A) IN PRINCIPALITA'

A. Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza dell'ordine d'acquisto delle obbligazioni

ARG 98/09 codice ISIN XS0084832483 operazione del 02/03/1998 per nominali lire 15.000.000=, pari ad euro 7.746,85

ARG 98/09 codice ISIN XS0084832483, operazione del 22/11/1999 per nominali lire 5.000.000=, pari ad euro 2.376,31

meglio descritte in atti, attesa le gravi violazioni dell'art. 21 e ss del d.lgs.58/1998 (T.U.F.), dell'art. 17 e ss. D.Lgs 415/96; degli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998; dell'art 6 e ss delibera-Consob del 9 dicembre 1994; art. 3 e 4 deliberazione Consob n.10358/1996; per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;

B. Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, alla restituzione, a favore dell'attrice, della somma impiegata per il predetto ordine di acquisto assommante complessivamente ad euro 10.123,16 o in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa;

B) IN SUBORDINE

A. Accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui al T.U. dei Mercati Finanziari d.lgs 58/1998; dell'art. 17 e ss. D.Lgs 415/96 e regolamenti attuativi, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in euro 10.123,16 o in

quella diversa somma maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che si riterrà di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo.

C) IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA

A. Nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la risoluzione dei contratti relativi alle operazioni di acquisto dell'obbligazione:


ARG 98/09 codice ISIN XS0084832483 operazione del 02/03/1998 per nominali lire 15.000.000=, pari ad euro 7.746,85

ARG 98/09 codice ISIN XS0084832483, operazione del 22/11/1999 per nominali lire 5.000.000=, pari ad euro 2.376,31 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c., atteso il gravissimo e rilevante inadempimento contrattuale di banca convenuta consistente nella reiterata violazione dell'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.) dell'art. 17 e ss. del d.lgs 415/96, e degli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998, dell'art 6 e ss delibera Consob del 9 dicembre 1994; art. 3 e 4 deliberazione Consob n. 10358/1996, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa.

B. Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi bancaconvenuta alla ripetizione a favore degli odierni attori delle somme oggetto delle predette negoziazioni finanziarie, che si determina in € 10.123,16 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patendi in conseguenza del grave inadempimento contrattuale perpetrato dalla medesima convenuta, nella misura che emergerà in corso di causa o che si riterrà di giustizia.

C) IN OGNI CASO

A. Spese ed onorari di lite integralmente rifusi.



2) IN VIA ISTRUTTORIA

1. Ammettere C.T.U. volta ad accertare, determinare e quantificare i danni patiti e patendi dall'odierno attore a seguito delle gravissime irregolarità gestorie poste in essere dalla banca convenuta sul deposito titoli allo stesso intestato, con formulazione del seguente quesito: *“Esaminata la documentazione prodotta in causa dalle parti nonché quella ulteriore o diversa che si renda necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, effettuati tutti gli accertamenti, le verifiche, gli accessi e quant'altro si renda necessario, voglia il Consulente Tecnico, previa analisi ed esame dei titoli oggetto di causa alla luce anche delle valutazioni date agli stessi dagli analisti primari di settore nei periodi di cui è causa, accertare e quantificare il valore corrente dei titoli di cui è causa, al fine di quantificare il danno subito dall'odierno attore sul suo portafoglio a seguito dell'operazione di compravendita delle obbligazioni di cui è causa posta in essere dalla banca convenuta, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; determini inoltre il grado di rischiosità dell'investimento all'atto della sottoscrizione degli acquisti e la prevedibilità del default alla medesima epoca”*



CONVENUTA:

In via pregiudiziale di rito

- 1) accertare l'inammissibilità e/o nullità della domanda attorea di inesistenza degli ordini di borsa per indeterminatezza e/o genericità della stessa
- 2) accertare l'inammissibilità e/o nullità della domanda attorea di annullamento degli ordini di borsa per indeterminatezza e/o genericità della stessa.

Nel merito, in via preliminare

- 3) dichiarare la prescrizione dell'azione attorea di risarcimento danni a titolo di responsabilità extracontrattuale per decorrenza dei termini, come esposto in narrativa;
- 4) accertare l'avvenuta convalida dei negozi annullabili e, per l'effetto, rigettare la domanda di annullamento degli stessi;
- 5) accertarsi e dichiararsi la decadenza dell'attrice dai diritti fatti valere.

Nel merito, in via principale

- 6) respingersi le domande tutte dell'attrice, perchè infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti.

In via subordinata

- 7) Nella denegata ipotesi di accertamento della nullità degli ordini di acquisto argentina in ragione della dedotta nullità del contratto-quadro relativo alla negoziazione su strumenti finanziari, condannarsi l'attrice alla restituzione di tutti i titoli compravenduti dichiarandosi altresì la compensazione parziale tra l'importo che deve essere restituito dalla Banca, ai sensi dell'art. 2033 c.c., e quello relativo agli utili, dividendi, cedole ed ogni altra utilità percepita dalla ██████████ derivante da tutte le operazioni effettuate per il tramite della Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. o della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a., oltre interessi di legge dal momento della percezione fino al saldo;
- 8) nella denegata ipotesi di accertamento dell'inesistenza, della nullità, di annullamento, o risoluzione degli ordini di acquisto, condannarsi l'attrice alla restituzione di tutti i titoli compravenduti e dedotti in atto di citazione,

13



ovvero del loro valore attuale in caso di cessione a terzi; condannarsi altresì controparte alla restituzione:

- di tutte le cedole riscosse in relazione a tutti i titoli dedotti e contestati, che ammontano a lire 5.432.251, così come attestato dalla documentazione prodotta;
- di ogni utilità e/o rimborso conseguito o conseguendo in ragione dei titoli stessi, incluso il risparmio fiscale conseguito sulla minusvalenza ex art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%;

dichiarandosi eventualmente, la compensazione per le quantità corrispondenti tra tali importi e l'importo che dovesse essere restituito dalla Banca, ai sensi dell'art. 2033 c.c., con pagamento, in ogni caso, degli interessi sul capitale investito dalla data della domanda giudiziale;

9) nella denegata ipotesi di accertamento comunque di responsabilità in capo alla Banca, determinarsi l'ammontare del danno, riducendolo in ragione: a) dei titoli dedotti; b) delle cedole percepite sui titoli contestati; c) del risparmio fiscale conseguito sulla minusvalenza ex art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%, d) di ogni ulteriore utilità e/o rimborso conseguito o conseguendo in ragione dei titoli stessi; e) dell'eventuale delta negativo che dovesse sussistere tra il valore attuale dei titoli argentina ancora nel paniere della [REDACTED] ed il valore dei titoli che lo stesso attore avrebbe potuto conseguire se avesse aderito all'Offerta Pubblica di Scambio varata dalla Repubblica Argentina; e tenendo conto altresì del concorso della condotta colposa dell'odierna attrice nella causazione del danno ai sensi

dell'art. 1227 c.c., nonché della regola di cui all'art. 1225 c.c., nell'ipotesi di esclusione del dolo;

In ogni caso

10) Spese, diritti e onorari di lite rifusi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ conveniva in giudizio la Banca Antoniana Popolare Veneta, esponendo di essere stata convinta, da funzionari dell'allora Banca Nazionale dell'Agricoltura, ad acquistare obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, per nominali £.15.000.000 il 2.3.1998, per nominali £.5.000.000 il 22.11.1999, così investendo tutti i propri risparmi; premesso che non erano stati redatti in forma scritta né il contratto di negoziazione, né l'ordine relativo alla seconda operazione, né la scheda contenente le informazioni che la banca deve assumere sul cliente, che non le erano state offerte informazioni sui rischi del titolo, definito anzi "sicuro", e non le era stata segnalata l'inadeguatezza delle operazioni, deduceva la violazione degli artt.21 ss. d.lgs.58/1998, 17 ss. d.lgs.415/1996, 26 ss. Reg. Consob 11522/1998, 6 Reg. Consob 1994, 3,4 Reg. Consob 10358/1996, e chiedeva la dichiarazione di "nullità e/o annullabilità e/o inesistenza" delle due operazioni, con condanna della convenuta a restituirle il capitale investito, pari a complessivi € 10.123,16, oltre ad interessi e rivalutazione; in subordine chiedeva la condanna della banca al risarcimento del danno, quantificato in € 10.123,16, oltre agli interessi, in ulteriore subordine la risoluzione dei due contratti per grave inadempimento dell'istituto di credito, con condanna dello stesso alla restituzione delle somme investite, oltre agli interessi ed al risarcimento del danno.

La Banca Antoniana Popolare Veneta, costituendosi in giudizio, eccepiva la nullità per indeterminatezza delle domande di inesistenza e di annullamento, la prescrizione della domanda di risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale, l'intervenuta convalida tacita del contratto annullabile, la decadenza dell'attrice dai diritti fatti valere, in forza dell'art.16 degli usi di borsa e dell'art.119 del d.lgs.385/1993, per l'approvazione tacita del contenuto degli estratti conto; nel merito contestava gli addebiti attorei, sia sotto il profilo fattuale che dal punto di vista giuridico, e chiedeva la reiezione delle domande; in subordine, per l'ipotesi di accertamento della nullità delle operazioni per nullità del contratto quadro, chiedeva la condanna dell'attrice alla restituzione di tutti i titoli compravenduti e la compensazione tra la somma che la banca doveva restituire e quella dovuta dall'attrice per dividendi, cedole ed "ogni altra utilità percepita"; per l'ipotesi di accoglimento delle domande di inesistenza, nullità, o annullamento, o risoluzione con riferimento alle due operazioni dedotte dalla [REDACTED] chiedeva la condanna dell'attrice a restituire le obbligazioni o il loro valore attuale, nonché le cedole percepite, il "risparmio fiscale conseguito o conseguendo sulla minusvalenza", "ogni utilità e/o rimborso conseguito o conseguendo"; in ipotesi di condanna al risarcimento, chiedeva che la liquidazione del danno tenesse conto delle voci già indicate, nonché della condotta colposa dell'attrice ai sensi dell'art.1227 c.c., e della limitazione del risarcimento al danno prevedibile, ai sensi dell'art.1225 c.c..

Depositata dall'attrice il 20.7.2007 istanza di fissazione d'udienza, con decreto del G.R. del 29.8.2007 era fissata per la discussione della causa l'odierna udienza collegiale, in cui si è verificata l'impossibilità di concilia-

ENALP

zione, per l'insuperata divergenza tra le proposte transattive già formulate da ciascuna parte; la causa è stata discussa ed il collegio si è riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' indiscusso tra le parti che le due operazioni di acquisto di obbligazioni emesse dall'Argentina con riferimento alle quali [REDACTED] formula le proprie domande non sono state precedute dalla conclusione in forma scritta di un contratto d'intermediazione finanziaria. L'art.18 co.1 d.lgs.415/1996 e l'art.23 co.1 d.lgs.58/1998, applicabili *ratione temporis* rispettivamente all'operazione del 2.3.1998 ed a quella del 22.11.1999, impongono la forma scritta, a pena di nullità, del contratto d'intermediazione finanziaria, ossia del c.d. contratto quadro, con il quale viene regolata "la prestazione dei servizi di investimento"; la sottoscrizione deve precedere le singole operazioni, come risulta sia dalla dizione normativa, che fa riferimento ai "contratti relativi ai servizi previsti dal presente decreto" (art.18) ed ai "contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento"(art.23), sia dalla *ratio* della normativa, posta a tutela dei risparmiatori, cioè dell'esigenza di assicurare certezza circa l'operato degli intermediari e di salvaguardare la trasparenza nei loro rapporti con i clienti.

Infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa della convenuta ai sensi dell'art.16 della Raccolta degli usi unificabili di borsa e dell'art.119 d.lgs.385/1993: le richiamate previsioni di approvazione tacita quale effetto della mancata contestazione della documentazione inviata dalla banca nei termini indicati non si possono tradurre in prescrizione dell'azione di nullità o in convalida di un negozio nullo, escluse dagli artt. 1421 e 1422 c.c., effet-

ti che comporterebbe l'interpretazione che ne dà la difesa di Banca Antonveneta.

Nella propria memoria conclusionale, la convenuta sottolinea che "parte attrice non ha mai formulato domanda di accertamento della nullità, annullamento e/o inesistenza del contratto di negoziazione..., limitandosi a chiedere la sola nullità degli ordini d'acquisto" (v. pp.4 s.), ed argomenta che, trattandosi di nullità relativa, essa "non può essere rilevata d'ufficio dal giudice". Il rilievo è perfettamente condivisibile, posto che le norme già citate stabiliscono che la nullità può essere fatta valere solo dal cliente; la domanda di nullità è stata peraltro formulata dall'attrice per le due operazioni indicate anche per la mancanza di un contratto di negoziazione redatto in forma scritta, e questa domanda è fondata, trattandosi di nullità derivata che investe negozi con cui è stata data esecuzione ad un contratto nullo. Proprio il carattere relativo della nullità ed i limiti della domanda attorea, per contro, rendono inaccoglibile la prima domanda riconvenzionale proposta in via subordinata (punto 7 delle conclusioni della banca), di condanna della [REDACTED] alla restituzione di tutti i titoli e delle "utilità" tratte da "tutte le operazioni effettuate per il tramite della Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. o della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a.", operazioni peraltro nemmeno indicate: la nullità non può essere fatta valere dall'intermediario.

Alla dichiarazione di nullità delle due operazioni, che assorbe ogni ulteriore domanda e le relative eccezioni, consegue la condanna della convenuta alla restituzione delle somme addebitate all'attrice, oltre agli interessi legali dalla data degli ordini, trattandosi da un lato di debito di valuta e non avendo la [REDACTED] offerto prova di danno ulteriore rispetto a quello coperto dal tasso

B

legale d'interesse, dovendosi dall'altro escludere la buona fede della banca nella violazione di norme che regolano la sua specifica attività. Dev'essere altresì accolta la domanda riconvenzionale di restituzione delle obbligazioni e delle somme percepite dall'attrice a titolo di cedole, indicate dalla convenuta in € 2.895,00, importo non contestato, che dev'essere detratto dalla somma dovuta dalla banca; di altre "utilità" non è stata offerta alcuna prova. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio, in mancanza della relativa nota.

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando,

ogni diversa eccezione ed istanza disattesa,

a) dichiara la nullità delle operazioni di acquisto di obbligazioni Argentina

compiute il 2.3.1998 ed il 22.11.1999;

b) condanna la Banca Antoniana Popolare Veneta a restituire a [REDACTED]

[REDACTED] € 7.228,16, oltre agli interessi legali dalle date delle operazioni;

c) condanna l'attrice a restituire alla convenuta i titoli oggetto delle due operazioni;

d) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del giudizio, che liquida d'ufficio in complessivi € 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Treviso il 18 gennaio 2008.

Il Presidente est.

IL CANCELLIERE (C-1)
SIND. PALATO

Depositato in Cancelleria

il 23/01/08

IL CANCELLIERE (C-1)
SIND. PALATO

Fatte le comunicazioni
23/01/08

IL CANCELLIERE (C-1)
SIND. PALATO